

| | |
|---|---|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE CULTURA e SPORT | |
| Servizio sport | sport@regione.fvg.it cultura@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 3422 fax + 39 040 377 4003 I - 34132 Trieste, via Milano19 |

“Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi di proprietà pubblica dedicati al calcio e/o al rugby, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 03 aprile 2003, n.8 (testo unico in materia di sport). Anno 2023 emanato con DGR n. 692/2023. Approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo e dell’elenco degli interventi inammissibili

Il Direttore Centrale

Premesso:

- che con deliberazione n. 692 dd. 05/05/2023 la Giunta regionale ha approvato - in applicazione dell’articolo 6 della legge regionale 8/2003, il “Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 03 aprile 2003, n.8 (testo unico in materia di sport). Anno 2023;
- che la struttura competente alla concessione dei finanziamenti di cui trattasi è il Servizio sport, che vi provvede mediante la posizione organizzativa denominata “Coordinamento degli interventi di programmazione degli investimenti per l’impiantistica sportiva”, al titolare della quale è stata delegata con decreto n. 3890/CULT dd. 28.12.2020 e successive modifiche e integrazioni, la gestione dei pertinenti capitoli di spesa;
- che a valere su detto Bando sono state presentate al Servizio sport n. 124 domande, di cui 8 doppie, con le rispettive previsioni di intervento;
- che con nota Prot. N.0362521/P/GEN dd. 21/06/2023, pubblicata nel sito ufficiale della Regione, il titolare della citata posizione organizzativa ha dato comunicazione dell’avvio del procedimento valutativo per l’assegnazione dei contributi previsti dal Bando medesimo;
- che sono state svolte le attività istruttorie preliminari dirette ad accertare l’ammissibilità delle domande nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi degli interventi presentati;
- che nel corso delle suddette attività:
 - a) a fronte di supposti casi di inammissibilità rilevati dall’ufficio precedente, ai sensi dell’articolo 11 del Bando, è stato espletato l’adempimento previsto dall’articolo 10 bis della legge 241/1990 nei confronti di **5** soggetti richiedenti, in esito al quale:
 - un soggetto è risultato carente del requisito soggettivo di ammissibilità previsto dall’art. 4, comma 1, lettera a) del Bando, nello specifico non risultava proprietario dell’impianto sportivo oggetto della domanda;
 - dei 3 soggetti relativamente alle rispettive domande presentate, carenti di requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dall’art. 4, comma 1, lett. b), nello specifico al momento della presentazione della domanda non risultava il possesso del documento di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b) del Bando, tutte e 3 hanno riscontrato alla nota di diniego allegando la documentazione sufficiente a superare il motivo ostativo rilevato inizialmente;

- un soggetto rispetto al quale è stata richiesta una integrazione alla domanda, così come previsto dall'articolo 13, comma 2 del Bando, non ha riscontrato entro il termine indicato nella nota medesima e, conseguentemente, è stata trasmessa la comunicazione dei motivi ostativi al ricevimento della domanda ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera g) del Bando;

- b) a fronte di situazioni di domande incomplete o rispetto alle quali vi era necessità di approfondimento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Bando, sono state inoltrate n. 11 richieste di integrazioni, tutte riscontrate entro i termini fissati nelle medesime note;

Premesso altresì che:

- con decreto del Direttore Centrale n. 408016/GRFVG dd. 12/07/2023 si è provveduto, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato Bando, a nominare la Commissione prevista per la valutazione degli interventi risultati ammissibili a seguito dell'istruttoria preliminare;

- la Commissione suddetta, resa edotta dei casi di inammissibilità accertati nella fase istruttoria preliminare in conformità con il disposto del citato articolo 10 bis della legge 241/1990, ha proceduto all'esame degli interventi ritenuti ammissibili, applicando i criteri di valutazione fissati dall'articolo 15 e dall'Allegato A) del Bando;

- la Commissione valutatrice si è riunita in un'unica sessione nella giornata di giovedì 23 agosto 2023, come da verbale conservato in atti;

Considerato che:

- l'articolo 3 del Bando prevede che la dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità del Bando medesimo sono state stanziare risorse per un importo di euro 4.000.000,00;

- dagli esiti dell'attività di valutazione svolta dalla Commissione, come dal verbale della riunione del 23 agosto 2023, dei 114 interventi valutati, alla data di adozione del presente provvedimento, tenuto conto dello stanziamento di cui al paragrafo precedente:

- n. 9 interventi sono finanziabili a intera copertura della spesa ammessa (come definita dall'articolo 6, comma 1, del Bando);
- n. 105 interventi non sono finanziabili per esaurimento di risorse;
- si riscontra un avanzo di euro 227.523,74 somma non assegnabile ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del bando in quanto l'importo non risulta sufficiente a coprire almeno il 90% della spesa ammessa relativamente all'intervento collocato al n. 10 della graduatoria.

- l'articolo 16, comma 1, del Bando prevede che, a conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito web della Regione, vengano approvati:

- a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, degli interventi da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;

- l'articolo 16 comma 2 del Bando dispone che:

- la pubblicazione della graduatoria nel sito web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a finanziamento;
- decorsi cinque giorni lavorativi per il Servizio dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, il contributo si intende accettato;
- in caso di comunicazione contraria da parte di uno o più singoli assegnatari, si procede allo scorrimento della graduatoria;

- l'articolo 16 comma 3 del Bando dispone altresì che la graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2024 e che anche durante il periodo di validità della graduatoria, gli effetti dell'inserimento nella medesima cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile al soggetto il cui intervento è stato ritenuto ammissibile a contributo, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previsti dal Bando stesso;

- l'articolo 7 comma 7 del Bando dispone che, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo soggetto richiedente, non finanziato o finanziato solo parzialmente.

Rilevato che:

- in fase di approvazione della citata deliberazione 692 dd. 5 maggio 2023, non si è proceduto alla compilazione della scheda aiuti di stato in quanto, al momento dell'adozione della deliberazione, non si avevano gli elementi di dettaglio necessari per effettuare la valutazione in merito alla sussistenza o meno di misure di aiuto di stato;

- a seguito dell'attività istruttoria effettuata sulla totalità delle domande di contributo pervenute e in particolar modo su quelle risultate ammissibili a finanziamento, è emerso che gli interventi proposti dai soggetti richiedenti insistono su strutture sportive che, per caratteristiche strutturali e per localizzazione geografica, rivestono carattere esclusivamente locale e, pur trattandosi di misure contributive che portano effettivamente vantaggi economici ai soggetti finanziabili, tale misura non incide sull'alterazione degli scambi, pertanto gli interventi contributivi a favore dei soggetti elencati nell'allegato A al presente atto, non si configurano come aiuto di Stato;

Ritenuto quindi di approvare gli allegati documenti, che recano rispettivamente la graduatoria degli interventi ammissibili a contributo (Allegato A) e l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo (Allegato B);

Visti:

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni;

- il D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, con cui è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Bando citato in premessa, sono approvati nei testi allegati sub A e B al presente decreto quali parti integranti e sostanziali:

- a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, degli interventi da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse (Allegato A);
- b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità (Allegato B).

2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del Bando medesimo, la pubblicazione della graduatoria nel sito web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a finanziamento e, decorsi cinque giorni lavorativi per il Servizio dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, il contributo si intende accettato mentre in caso di comunicazione contraria da parte di uno o più singoli assegnatari, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

3. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, la graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2024; durante il periodo di validità della graduatoria, gli effetti dell'inserimento nella medesima cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile al soggetto il cui intervento è stato ritenuto ammissibile a contributo, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previsti dal Bando stesso.

4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del Bando, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo soggetto richiedente, non finanziato o finanziato solo parzialmente.

5. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione FVG nella pagina dedicata.

Trieste

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Anna Del Bianco
firmato digitalmente

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Arianna Sbelz